

Delib.G.R. 23 aprile 2007, n. 393 ⁽¹⁾.

L.R. 28 aprile 2000, n. 76. Determinazione dell'ammontare dei contributi regionali relativi agli interventi di cui all'art. 16, comma 1, e all'art. 17, comma 1, lettera b) e comma 2 della legge. Modalità e criteri per la ripartizione degli stessi a Comuni e Province. Anno 2007.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 25 maggio 2007, n. 30.

La Giunta regionale

Omissis

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

Delibera

per i motivi espressi in narrativa:

1. di rinviare la predisposizione e l'approvazione del Programma triennale per i servizi educativi per la prima infanzia, previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 28 aprile 2000, n. 76 al prossimo anno 2008;

2. di determinare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) e comma 2, l'ammontare dei contributi regionali da destinare alle diverse tipologie di servizi ed interventi in relazione alla disponibilità di € 800.000,00 (ottocentomila/00), esistente nel capitolo 71522 (UPB 13.01.003) del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, nel modo seguente:

A. ai Comuni e alle loro Associazioni:

- € 640.000,00 per la gestione di nidi d'infanzia, di cui all'*articolo 3, della L.R. n. 76/2000* ;

- € 80.000,00 per la gestione dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia, di cui all'*articolo 4, lettere a) e b) della L.R. n. 76/2000*;

B. alle Province:

- € 80.000,00 da ripartire in parti uguali alle quattro Province, per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei Servizi educativi per la prima infanzia.

3. di approvare le modalità ed i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al precedente punto A), contenuti nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che in relazione a quanto disposto nel precedente punto A) per quanto concerne i contributi regionali da erogare per la gestione dei servizi educativi, nel caso che l'importo di € 80.000,00 da ripartire per i servizi integrativi ai nidi d'infanzia non potesse essere utilizzato per mancata presentazione di domande da parte dei Comuni, singoli o associati, e, nel caso di un utilizzo parziale dello stesso, l'intero o il residuo importo sia aggiunto all'importo di € 640.000,00 da ripartire ai beneficiari per la gestione di nidi d'infanzia;

5. di approvare le linee-guida per la predisposizione dei Programmi formativi provinciali contenute nell'allegato B) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

6. di far fronte alla complessiva spesa di € 800.000,00 (ottocentomila/00) derivante dal presente atto, con la disponibilità esistente sul capitolo 71522 (F.O. 13 T. 01 U.P.B.003) del Bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2007 denominato "Contributi alle province ed ai Comuni per l'esercizio di funzioni già della soppressa O.N.M.I. e per la gestione di asili nido e norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia - L.R. n. 102/1988, L.R. n. 32/1997 e L.R. n. 76/2000";

7. di rinviare gli impegni di tali somme e le liquidazioni a successive determinazioni del Dirigente del Servizio competente;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Allegato A

L.R. 23 aprile 2000, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni

"Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" modalità e criteri per l'assegnazione dei contributi

Anno 2007

La Regione Abruzzo, stante il rinvio al prossimo anno del Piano triennale per i servizi educativi per la prima infanzia di cui all'*art. 6 della L.R. 28 aprile 2000, n. 76* (Pubblicata sul B.U.R.A. 9 settembre 2000, n. 16), ai sensi dell'*art. 17, comma 1, lettera b)*, al fine di sostenere la gestione dei servizi per la prima infanzia e di arricchire l'offerta dei servizi esistenti, eroga contributi

differenziati ai Comuni e loro Associazioni costituite ai sensi del capo V del *D.Lgs. n. 267/2000* per:

1. la gestione dei nidi d'infanzia comunali, ivi compresi quelli ex O.N.M.I.;

2. la gestione dei servizi comunali integrativi ai nidi che siano stati attivati almeno dall'anno 2006.

Criteri per l'accesso ai contributi regionali

1. Possono accedere ai contributi regionali per la gestione dei nidi d'infanzia:

tutti i Comuni della Regione Abruzzo, singoli o associati, secondo le forme associative disciplinate dal *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, capo V, articoli 30 e ss., che gestiscono nidi d'infanzia, ivi compresi i nidi d'infanzia ex O.N.M.I.

2. Possono accedere ai contributi regionali per la gestione dei servizi integrativi ai nidi:

tutti i Comuni della Regione Abruzzo, singoli o associati, secondo le forme associative disciplinate dal *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, capo V, articoli 30 e ss. che gestiscono i servizi di cui all'*art. 4, lettere a) e b) della L.R. 28 aprile 2000, n. 76*, attivi almeno dall'anno 2006.

I Comuni, singoli o associati, già beneficiari dei finanziamenti di cui al Piano di azione regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - Triennio 2004-2006, approvato in attuazione della *L. 28 agosto 1997, n. 285* con Delib.C.R. 29 giugno 2004, n. 141/2 possono essere ammessi ai contributi regionali del presente bando, solo se detti finanziamenti sono stati utilizzati unicamente per la istituzione e l'avvio dei servizi e non per la loro gestione.

I Comuni che gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia all'interno dei Programmi locali di azione dei diritti e dei ragazzi approvati per il Triennio 2004-2006, in attuazione della *legge n. 285/1997*, non possono presentare domanda di ammissione ai contributi di cui al presente bando, per coprire la quota di cofinanziamento a carico dell'ente locale, prescritta dal predetto Piano di azione regionale adottato in attuazione della *legge n. 285/1997*, approvato con Delib.C.R. 29 giugno 2004, n. 141/2.

3. Nel caso di associazioni di Comuni, il contributo sarà erogato al Comune capofila ovvero agli enti o organismi individuati ai sensi del capo V del *D.Lgs. n. 267/2000*.

Criteri per la ripartizione dei contributi regionali

1. L'ammontare del contributo regionale per la gestione dei nidi d'infanzia è determinato in € 640.000,00 (Euro seicentoquaranta/00).

La ripartizione di tale contributo regionale ai Comuni, singoli o associati che ne fanno richiesta, viene effettuata sulla base della ricettività dichiarata per ciascun nido d'infanzia.

2. L'ammontare del contributo regionale per la gestione dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia è determinato in € 80.000,00 (Euro ottantamila/00).

La ripartizione di tale contributo ai Comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta viene effettuata sulla base del numero dei bambini frequentanti le tipologie di cui all'*articolo 4, lettera a) e lettera b) della L.R. n. 76/2000*, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.

3. Il contributo erogato per la gestione dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia non può superare il 50% del costo di gestione del servizio medesimo sostenuto nell'esercizio finanziario 2006.

4. È prevista una maggiorazione, pari al 20% del contributo regionale erogabile sulla base della sola ricettività, in caso di nidi d'infanzia, ovvero della sola frequenza, in caso di servizi integrativi di cui all'*articolo 4, lettere a) e b) della L.R. n. 76/2000*, per i Comuni che abbiano formalizzato la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia in forma associata.

5. Nel caso in cui l'importo di € 80.000,00 da ripartire per i servizi integrativi ai nidi d'infanzia non potesse essere utilizzato per mancata presentazione di domande da parte dei Comuni, singoli o associati, ovvero, nel caso di utilizzo parziale dello stesso, l'intero o il residuo importo va ad aggiungersi all'importo di € 640.000,00 da ripartire ai beneficiari per la gestione dei nidi d'infanzia.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. I Comuni, singoli o associati, presentano le istanze di ammissione al contributo regionale per la gestione di nidi d'infanzia o di servizi integrativi ai nidi d'infanzia di cui all'*articolo 4, lettere a) e b) della L.R. n. 76/2000*, a mezzo raccomandata del Servizio Postale Nazionale, alla Giunta Regionale - Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace - Servizio Servizi Sociali - Via Rieti, 45 - 65100 Pescara - entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (fa fede la data del timbro postale di spedizione). Qualora il termine venga a scadere il giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo.

Non sono prese in considerazione le domande di contributo pervenute alla Regione Abruzzo in data antecedente alla pubblicazione delle presenti modalità e criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. L'istanza deve essere redatta utilizzando l'allegato schema di domanda e dovrà contenere:

- l'indicazione del Comune richiedente ovvero, in caso di associazione di Comuni, del Comune capofila ovvero degli enti o organismi individuati ai sensi del capo V del *D.Lgs. n. 267/2000*. In caso di associazione di Comuni deve essere indicato il provvedimento dal quale risulti la gestione associata dei servizi educativi per la prima infanzia e l'elenco dei Comuni facenti parte della associazione;

- la tipologia del servizio per il quale si richiede il contributo (nido d'infanzia o servizio integrativo di cui all'*art. 4, lettere a) e b) della L.R. n. 76/2000*);

- l'indicazione dell'ubicazione del nido/i d'infanzia o del servizio/i integrativo/i;

- l'indicazione della ricettività del nido d'infanzia (o nidi d'infanzia) ovvero, in caso di servizi integrativi di cui all'*art. 4, lettere a) e b) della L.R. n. 76/2000*, distinte indicazioni del numero dei bambini frequentanti gli stessi, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza

(È bene precisare che la ricettività può cambiare solo in seguito a modifiche strutturali del servizio. In tal caso è necessario indicare gli estremi dei provvedimenti che hanno autorizzato le eventuali modifiche);

- gli estremi del provvedimento istitutivo del servizio;

- l'indicazione che il servizio educativo per la prima infanzia per il quale si richiede il contributo per la gestione è funzionante e, nel caso di servizio integrativo ai nidi d'infanzia, dall'indicazione deve risultare che lo stesso è attivo almeno dall'anno 2006, e che non beneficia, per la gestione, dei finanziamenti di cui al Piano di azione regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - Triennio 2004-2006, approvato in attuazione della *L. 28 agosto 1997, n. 285* con *Delib.C.R. 29 giugno 2004, n. 141/2*;

- l'indicazione del costo di gestione effettivamente impegnato nell'esercizio finanziario anno 2006, in caso di servizio integrativo di cui all'*art. 4, lettere a e b, della L.R. n. 76/2000*;

- il nominativo del dirigente/funzionario responsabile amministrativo del servizio.

3. Lo schema di domanda va compilato dall'ente richiedente il contributo in tutte le sue parti, nel caso in cui l'ente richiedente gestisca contestualmente nidi d'infanzia e servizi integrativi ed intenda accedere ai contributi per la gestione di entrambi i servizi.

Lo schema di domanda va compilato solo nella parte riguardante i nidi, nel caso in cui l'ente richiedente gestisca solo nidi d'infanzia ed intenda accedere unicamente ai contributi per la gestione dei nidi d'infanzia, oppure va compilato nella sola parte riguardante i servizi integrativi, nel caso in cui l'ente gestisca solo servizi integrativi ed intenda accedere unicamente ai contributi per la gestione dei servizi integrativi.

La firma in calce a tale domanda deve essere apposta dal Sindaco del Comune richiedente, e, nel caso di Associazione di Comuni, dal Sindaco del Comune capofila ovvero da chi presiede l'ente o l'organismo individuato nel provvedimento ai sensi degli del capo V del *D.Lgs. n. 267/2000*.

4. Con provvedimento del Dirigente del Servizio regionale competente, sulla base di quanto stabilito nel precedente paragrafo "*Criteri per la ripartizione dei contributi di cui alla L.R. n. 76/2000 - Anno 2007*", si ripartiscono ed assegnano ai Comuni aventi diritto, i contributi regionali destinati alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia.

5. Il Comune singolo, ovvero l'ente o l'organismo individuato ai sensi del capo V del *D.Lgs. n. 267/2000*, in caso di associazioni di Comuni, beneficiario del contributo, deve trasmettere, entro il 31 marzo 2007, alla Giunta Regionale - Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace - Servizio Servizi Sociali - Via Rieti, 45 - 65100 Pescara, la determinazione dirigenziale di approvazione della rendicontazione contabile del contributo regionale assegnato, indicando le singole voci di spesa sostenute, almeno per macrovoci (personale, manutenzione, utenze, arredi, refezione), restituendo alla Regione Abruzzo le eventuali somme erogate e non utilizzate, mediante versamento sul conto corrente bancario n. 000000040300 intestato a: Regione Abruzzo acceso presso la CARISPAQ - Cassa di Risparmio Provincia dell'Aquila S.P.A. - Corso V. Emanuele II, n. 48 - 67100 L'Aquila- ABI 06040 - CAB 03601, dandone contestuale comunicazione alla Giunta Regionale - Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale - Servizio Servizi Sociali - 65100 Pescara - ed alla Giunta Regionale - Servizio Bilancio - L'Aquila.

Dati Ente richiedente

Comune di:

Indirizzo:

U.O. o Servizio
Referente:

Nome responsabile
amm.va:

Numero di telefono:

Numero fax:

e-mail:

Da compilare solo in caso
di
associazione di Comune
Capofila
oppure organismo
individuato ai sensi
Del capo V, *D.Lgs. n.*
267/2000

Indirizzo:

U.O. o Servizio
Referente:

Nome responsabile
amm.va:

Numero di telefono:

Numero fax:

e-mail:

Da compilare solo in caso
di
associazione di Comuni
associati

Da compilare solo in caso
di
associazione di Comuni
Estremi del
provvedimento da cui
risulti la gestione

associati

Tipologia del servizio per il quale si richiede il contributo

Nido d'infanzia

Specificare il provvedimento istitutivo del nido [1]:

Centro bambini
genitori (*art. 4, lettera a, L.R. n. 76/2000*)

Specificare il provvedimento istitutivo del servizio [2]:

Centro giochi (*art. 4,*

Specificare il provvedimento istitutivo del servizio [2]:

lettera b, L.R. n. 76/2000)

[1] (Vanno indicati gli estremi della deliberazione istitutiva del nido ovvero la legge di riferimento in base nido fu istituito. Es. *L.R. n. 38/1973*).

[2] (Vanno indicati gli estremi della deliberazione istitutiva del servizio integrativo ovvero la legge di riferimento in b alla quale fu istituito. Es. *L. n. 285/1997*).

[2] (Vanno indicati gli estremi della deliberazione istitutiva del servizio integrativo ovvero la legge di riferimento in b alla quale fu istituito. Es. *L. n. 285/1997*).

Dati sul nido d'infanzia o sui nidi (nel caso di più nidi comunali)

Denominazione del nido:

Coordinatore/Responsabile:

Ubicazione:

Ricettività:

(In caso di modifica della ricettività rispetto all'anno precedente) Estremi del

provvedimento che ha autorizzato le modifiche strutturali al nido (ampliamento o riduzione):

Il nido è funzionante dal _____ e, ad oggi, è funzionante.

Denominazione del nido:

Coordinatore/Responsabile:

Ubicazione:

Ricettività:

(In caso di modifica della ricettività rispetto all'anno precedente) Estremi del provvedimento che ha autorizzato le modifiche strutturali al nido (ampliamento o riduzione):

Il nido è funzionante dal _____ e, ad oggi, è funzionante.

Denominazione del nido:

Coordinatore/Responsabile:

Ubicazione:

Ricettività:

(In caso di modifica della ricettività rispetto all'anno precedente) Estremi del provvedimento che ha autorizzato le modifiche strutturali al nido (ampliamento o riduzione):

Il nido è funzionante dal _____ e, ad oggi, è funzionante.

Denominazione del nido:

Coordinatore/Responsabile:

Ubicazione:

Ricettività:

(In caso di modifica della ricettività rispetto all'anno precedente) Estremi del provvedimento che ha autorizzato le modifiche strutturali al nido (ampliamento o riduzione):

Il nido è funzionante dal _____ e, ad oggi, è funzionante.

Denominazione del nido:

Coordinatore/Responsabile:

Ubicazione:

Ricettività:

(In caso di modifica della ricettività rispetto all'anno precedente) Estremi del provvedimento che ha autorizzato le modifiche strutturali al nido (ampliamento o riduzione):

Il nido è funzionante dal _____ e, ad oggi, è funzionante.

Denominazione del nido:

Coordinatore/Responsabile:

Ubicazione:

Ricettività:

(In caso di modifica della ricettività rispetto all'anno precedente) Estremi del provvedimento che ha autorizzato le modifiche strutturali al nido (ampliamento o riduzione):

Il nido è funzionante dal _____ e, ad oggi, è funzionante.

Dati sul servizio integrativo o sui servizi integrativi al nido d'infanzia

(nel caso di più servizi comunali)

Denominazione del servizio:

Coordinatore/Responsabile:

Ubicazione:

Bambini frequentanti:

(n. calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza) [1]

Funzionante

dall'anno:

Costa di gestione nell'esercizio finanziario 2006:

€

Denominazione del servizio:

Coordinatore/Responsabile:

Ubicazione:

Bambini frequentanti:

(n. calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza) [1]

Funzionante

dall'anno:

Costa di gestione nell'esercizio finanziario 2006:

€

Denominazione del servizio:

Coordinatore/Responsabile:

Ubicazione:

Bambini frequentanti:

(n. calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza) [1]

Funzionante

dall'anno:

Costa di gestione nell'esercizio finanziario 2006:

€

Denominazione del servizio:

Coordinatore/Responsabile:

Ubicazione:

Bambini frequentanti:

(n. calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza) [1]

Funzionante

dall'anno:

Costa di gestione nell'esercizio finanziario 2006:

€

Denominazione del servizio:

Coordinatore/Responsabile:

Ubicazione:

Bambini frequentanti:

(n. calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza) [1]

Funzionante

dall'anno:

Costa di gestione nell'esercizio finanziario 2006:

€

[1] Nel caso in cui il Comune abbia sia il nido che il servizio integrativo, i bambini che frequentano il servizio integrativo non possono essere gli stessi che frequentano il nido.

[1] Nel caso in cui il Comune abbia sia il nido che il servizio integrativo, i bambini che frequentano il servizio integrativo non possono essere gli stessi che frequentano il nido.

[1] Nel caso in cui il Comune abbia sia il nido che il servizio integrativo, i bambini che frequentano il servizio integrativo non possono essere gli stessi che frequentano il nido.

[1] Nel caso in cui il Comune abbia sia il nido che il servizio integrativo, i bambini che frequentano il servizio integrativo non possono essere gli stessi che frequentano il nido.

[1] Nel caso in cui il Comune abbia sia il nido che il servizio integrativo, i bambini che frequentano il servizio integrativo non possono essere gli stessi che frequentano il nido.

Data

Dichiarazione da allegare alla domanda nel caso di Comuni che sono già beneficiari dei contributi di cui al Piano di azione regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza -Triennio 2004-2006 approvato in attuazione della *legge n. 285/1997*, con Delib.C.R. 29 giugno 2004, n. 141/2.

Si dichiara che il servizio per il quale si chiede il contributo ai sensi del presente bando non usufruisce per la gestione dei finanziamenti di cui al Piano di Azione regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - Triennio 2004-2006, in attuazione della *legge n. 285/1997*.

Data

Allegato B

Linee-guida per la predisposizione dei programmi formativi provinciali in materia di servizi educativi per la prima infanzia

Anno 2007

Fonte normativa

Legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" art. 17, comma 1, punto 1.2," (...) la Regione, per l'attuazione della presente legge, concede contributi alle Province per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia".

Finalità dell'intervento

La Regione Abruzzo promuove e sostiene:

- la formazione provinciale permanente degli operatori dei servizi educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, mirata alla qualificazione degli interventi ed alla differenziazione delle conoscenze;

- la formazione comune ed il confronto sistematico tra le figure di coordinamento pedagogico operanti a livello provinciale.

La finalità dell'intervento è quella di:

- garantire un'elaborazione condivisa delle linee più generali dei progetti educativi dei servizi e attivare una verifica comune del processo di qualificazione degli stessi, nonché delle innovazioni e delle sperimentazioni in atto nei diversi territori, in una logica di crescita professionale dei coordinatori stessi, in termini di capacità progettuale e di risposta alle esigenze della collettività, degli operatori, in termini di motivazione e di aumento di conoscenze e competenze;

- promuovere e sviluppare relazioni professionali tra gli operatori ed coordinatori di servizi educativi per la prima infanzia, anche attraverso lo scambio delle esperienze maturate nel territorio regionale;

- diffondere una cultura della qualità intesa come miglioramento dei servizi dal punto di vista organizzativo/pedagogico, del metodo e della soddisfazione delle aspettative educative;

- organizzare una documentazione efficace che metta in rete, quello che a livello provinciale le esperienze avviate e consolidate hanno prodotto.

Finanziamenti

Con la presente deliberazione la Giunta Regionale ha stabilito di assegnare alle Province abruzzesi la complessiva somma di € 80.000,00 (euro ottantamila) da ripartire in parti uguali.

Linee di indirizzo

Le Province predispongono un progetto di formazione e di scambi, concertato con i Comuni ed i soggetti privati che gestiscono servizi autorizzati.

Nel progetto formativo devono evidenziarsi:

i Comuni coinvolti, gli obiettivi dell'intervento formativo, la tipologia delle attività formative proposte, distinguendo, preferibilmente, quelle destinate agli operatori da quelle destinate alle figure di coordinamento pedagogico, il quadro economico, gli strumenti di verifica del percorso formativo proposto.

Le azioni formative delle Province possono riguardare:

1. Azioni di aggiornamento professionale rivolte agli operatori e coordinatori pedagogici che operano nei servizi educativi per la prima infanzia [1];

2. Azioni di formazione finalizzate ad accrescere competenze relative alla programmazione, progettazione e valutazione dei servizi;

3. Azioni di formazione finalizzate allo sviluppo della qualità nei servizi educativi alla prima infanzia ed al loro adeguamento alle direttive generali di attuazione della *L.R. n. 76/2000*;

4. Azioni informative dirette a favorire reti relazionali tra gli educatori ed i coordinatori ed a promuovere lo scambio di esperienze maturate soprattutto nell'ambito dei servizi innovativi di cui all'*art. 4, della L.R. n. 76/2000* utili per la sperimentazione di nuovi servizi nella realtà.

Le azioni formative individuate dalle Province possono essere realizzate attraverso: corsi di aggiornamento, giornate seminari, visite guidate nei servizi più significativi ed innovativi attivati, convegni, conferenze di carattere informativo.

Per quanto concerne le spese ammissibili, allo scopo di fornire elementi necessari per l'attivazione di procedure omogenee, vengono individuate le seguenti voci di spesa:

a) ideazione del progetto;

b) segreteria organizzativa;

c) compensi per docenti, relatori e tutor delle attività formative, ivi compreso il rimborso delle spese di viaggio e di ospitalità;

d) il materiale didattico, la produzione, l'organizzazione e la diffusione dei materiali di documentazione delle attività svolte ed eventuale loro pubblicazione;

e) spese per l'utilizzo di spazi ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività.

Per quanto concerne la voce di spesa di cui al punto a) non è possibile utilizzare una quota superiore al 5% del totale del finanziamento regionale assegnato a ciascuna Provincia;

per quanto concerne la voce di spesa di cui al punto b) non è possibile utilizzare una quota superiore al 5% del totale del finanziamento regionale assegnato a ciascuna Provincia.

[1] Pertanto, a titolo puramente esemplificativo, i Corsi di aggiornamento dovranno essere finalizzati all'approfondimento delle conoscenze sullo sviluppo psicofisico dei bambini in un contesto sociale ed educativo come il nido d'infanzia; sui diritti e bisogni dell'infanzia, sulla pedagogia della relazione, sullo stile educativo degli operatori, sul lavoro di gruppo sulla comunicazione sull'osservazione come metodo e sostegno fondamentale per la professionalità, sulle routines, sul lavoro di cura, sulla formazione ed organizzazione dei laboratori e degli ateliers, sull'ambientamento dei bambini, sulla continuità educativa, sulla partecipazione delle famiglie e sulla gestione sociale, sui servizi integrativi, sulla direzione dei servizi, sullo sviluppo di rapporti tra realtà educative.

Modalità e termini di presentazione dei programmi formativi

Le Province, tenendo conto degli obiettivi formativi individuati dal presente documento, presentano i rispettivi progetti formativi in conformità con le linee di indirizzo regionali, alla Giunta Regionale - Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace - Servizio Servizi Sociali - Via Rieti, 45 - 65100 Pescara, per l'anno scolastico 2007-2008, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente atto.

Entro 30 giorni dalla presentazione del progetto formativo, con determinazione del Dirigente del competente Servizio regionale, verificata la conformità del progetto medesimo agli obiettivi e linee di indirizzo del presente atto, viene ammesso al finanziamento regionale.

Entro 60 giorni dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento regionale, le Province devono dare concreto avvio alle attività previste nel progetto formativo.

Alla comunicazione di avvio delle attività, con successiva determinazione dirigenziale viene erogato l'intero finanziamento regionale.

Le Province, entro e non oltre trenta giorni dalla ultimazione dei programmi formativi, devono trasmettere alla Giunta Regionale - Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e promozione Sociale - Servizio Servizi Sociali, la determinazione dirigenziale di approvazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute, come da quadro economico del

progetto formativo approvato, restituendo alla Regione Abruzzo le eventuali somme erogate e non utilizzate, riversandole **sul conto corrente bancario n. 000000040300 intestato a: Regione Abruzzo - CARISPAQ - Cassa di Risparmio Provincia dell'Aquila S.P.A. - Corso V. Emanuele II, n. 48 - 67100 L'Aquila - ABI 06040 - CAB 03601** e dandone contestuale comunicazione alla Giunta Regionale - Servizio Servizi Sociali - Pescara ed alla Giunta Regionale - Servizio Bilancio - L'Aquila.

Unitamente alla rendicontazione del finanziamento regionale assegnato le Province devono trasmettere una relazione sull'attività formativa realizzata, sui risultati raggiunti e l'eventuale documentazione prodotta.
